

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1098 – LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Roma, 11 dicembre 2013

Regioni italiane

Province autonome di Trento e di Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nella sua adunanza del 28 novembre 2013, ha inteso esprimere il seguente parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in ordine alla modifica dell'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/11, ad opera dell'art. 30, comma 5ter, del D.L. n. 69/13.

L'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/11 recita nella nuova formulazione: “[...] 2. *Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali*” (la sottolineatura, aggiunta, si riferisce al periodo introdotto dall'art. 30, comma 5ter, del D.L. n. 69/13).

Ai fini della valutazione di tale disposizione, occorre evidenziare che il Legislatore nazionale, allo scopo di garantire la più ampia applicazione del principio di libera concorrenza al settore del commercio, è intervenuto in diverse occasioni, con successivi decreti legge, sancendo il principio generale (nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, senza contingenti e limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura. Soltanto laddove sia effettivamente necessario tutelare interessi generali specificamente individuati, quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, è riconosciuta la possibilità di introdurre limiti all'esercizio delle attività commerciali purché nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione³.

³ Cfr. D.L. n.138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11; D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/11 e D.L. n.1/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/12.

Alla luce dei principi generali sopra richiamati, che informano l'ordinamento giuridico nazionale, l'Autorità, al fine di evitare che la novella possa indurre indebite limitazioni alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, sottolinea che Regioni ed Enti locali potranno legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree di insediamento di attività produttive o commerciali, così come espressamente previsto dalla nuova formulazione della norma, solo ove esse risultino giustificate dal perseguimento di un interesse pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, e a condizione che ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di stretta necessità e proporzionalità della limitazione, oltre che del principio di non discriminazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
